COMUNE DI DOLIANOVA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

ANNO 2027

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 22.10.2026 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e del riparto delle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ordinari destinati allo svolgimento di attività culturali e di promozione e protezione sociale anno 2027";

Tutto ciò premesso,

IL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

È indetto il Bando per la presentazione delle domande di contributo per attività culturali e di promozione e protezione sociale per l'anno 2027.

ART. 1 – FINALITÀ

L'attività di promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Dolianova.

A tal fine, l'Amministrazione comunale promuove e sostiene — attraverso la concessione di contributi monetari, il patrocinio e l'attribuzione di altri vantaggi economici (quali l'assegnazione di spazi, attrezzature e servizi) — le attività culturali e di promozione e protezione sociale dirette a perseguire finalità di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio del Comune di Dolianova.

La concessione dei benefici è effettuata dall'Amministrazione comunale, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza dell'azione amministrativa e il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura.

ART. 2 – DESTINATARI

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento hanno titolo a richiedere contributi:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano sede o svolgano le loro attività sul territorio comunale;
- Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, fiscalmente registrati, che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- Persone giuridiche relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Dolianova e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Dolianova;
- svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro.

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 3 dicembre 2026.

Il rispetto del termine perentorio per la ricezione della domanda e dei relativi allegati è a rischio esclusivo del mittente.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Comune di Dolianova – Servizio Affari Generali e trasmesse esclusivamente:

- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunedidolianova@legalmail.it;
- in modalità cartacea con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La domanda deve essere redatta utilizzando la seguente modulistica:

- Richiesta di contributo ordinario settore attività culturali anno 2027 e comunicazione dati per l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni;
- Richiesta di contributo ordinario settore della promozione e protezione sociale anno 2027 e comunicazione dati per l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni;
- Allegato A – Quadro economico;
- Allegato B – Scheda Progetto;
- Allegato C – Modulo di adesione al progetto (obbligatorio in caso di compartecipazione di più soggetti e per i soggetti che aderiscono al progetto di una festa patronale o campestre, di cui all'art. 7).

La Scheda Progetto è suddivisa in sezioni corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione per il settore culturale e per il settore della promozione e protezione sociale, il cui dettaglio con i relativi punteggi è riportato nella tabella di cui all'art. 11.

Alla domanda vanno inoltre allegati:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, o altra documentazione equipollente (solo per: associazioni di nuova costituzione, non iscritte all'albo comunale, o con atti modificati nell'ultimo anno);
- b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
- c) piano finanziario dettagliato di spese ed entrate relative alle iniziative programmate;
- d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;
- e) composizione degli organi sociali.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente; i soggetti responsabili rispondono direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, SCIA, autorizzazioni di pubblico spettacolo e altro.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di verificare, in fase di redazione dell'istanza, la fattibilità dell'evento nel luogo prescelto, con riferimento all'art. 68 del TULPS: tutte le attività di spettacolo o intrattenimento svolte in un luogo pubblico o aperto al pubblico sono soggette ad autorizzazione, a prescindere dal carattere imprenditoriale o meno dell'iniziativa.

Per attività in forma imprenditoriale connesse a un'attività produttiva occorre avviare pratica presso il S.U.A.P.E. tramite portale regionale. Per attività gratuite e non imprenditoriali occorre presentare una SCIA o un'istanza di autorizzazione.

ART. 6 – BUDGET STANZIATI E MASSIMO IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La Deliberazione richiamata in premessa ha stabilito, per ciascuno degli ambiti individuati dal Regolamento, il budget e il valore massimo della contribuzione erogabile per ciascuna iniziativa, come segue:

Ambito attività culturali

Budget complessivo dell'ambito: € 28.000,00, così ripartito:

Quota generale — Budget complessivo: € 22.000,00 — Budget per progetto: fino a un massimo di € 7.000,00, entro il 90% delle spese ammissibili di cui all'art. 10 del Regolamento.

Fascia di punteggio	Contributo
0 – 49 punti	€ 0,00
50 – 60 punti	€ 1.000,00
61 – 70 punti	€ 2.000,00
71 – 80 punti	€ 3.500,00
81 – 90 punti	€ 5.000,00
91 – 100 punti	€ 7.000,00

Art. 3, sez. A), lett. d), del Regolamento – iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale e regionale;

Budget complessivo: € 4.000,00 — Budget per progetto:

fino a un massimo di € 2.000,00 per manifestazioni legate alle feste patronali.

Fascia di punteggio	Contributo
0 – 49 punti	€ 0,00
50 – 60 punti	€ 500,00
61 – 70 punti	€ 1.000,00
71 – 100 punti	€ 2.000,00

Budget complessivo: € 2.000,00 — Budget per progetto:

fino a un massimo di € 1.000,00 per manifestazioni legate alle feste campestri.

Fascia di punteggio	Contributo
0 – 49 punti	€ 0,00
50 – 60 punti	€ 250,00
61 – 70 punti	€ 500,00
71 – 100 punti	€ 1.000,00

Ambito promozione e protezione sociale

Budget complessivo: € 7.000,00 — Budget per progetto: fino a un massimo di € 4.000,00, entro il 90% delle spese ammissibili di cui all'art. 10 del Regolamento.

Fascia di punteggio	Contributo
0 – 49 punti	€ 0,00
50 – 60 punti	€ 500,00
61 – 70 punti	€ 1.500,00
71 – 80 punti	€ 2.500,00
81 – 90 punti	€ 3.500,00
91 – 100 punti	€ 4.000,00

Per ciascuna delle quote di budget sopra indicate (quota generale, feste patronali e feste campestri per l'ambito culturale; ambito promozione e protezione sociale) si procederà all'erogazione dei contributi in ordine di punteggio, fino a esaurimento del relativo budget.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, il punteggio complessivo minimo per l'accesso al contributo è fissato in 50 punti su 100, corrispondente alla soglia della fascia "50 – 60 punti" di cui alle tabelle sopra riportate.

ART. 7 – LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni soggetto interessato può presentare un solo progetto per ciascun settore di intervento (art. 7, comma 3, del Regolamento). Poiché le feste patronali e le feste campestri rientrano nel settore culturale, in tale settore ciascun soggetto può presentare domanda per una sola delle seguenti linee di finanziamento: a) attività culturali – quota generale; b) feste patronali; c) feste campestri. L'adesione come partner a un progetto presentato da altro soggetto, mediante l'Allegato C, non costituisce presentazione di un ulteriore progetto e può riguardare anche linee diverse da quella per cui il soggetto ha presentato domanda. Resta ferma la possibilità di presentare un ulteriore progetto nel settore della promozione e protezione

sociale. È ammessa la compartecipazione di più soggetti a uno stesso progetto: in tal caso va allegato, per ciascun soggetto coinvolto, il modulo di adesione al progetto (Allegato C).

I progetti relativi alle feste patronali e alle feste campestri sono presentati esclusivamente dall'associazione o dal comitato che organizza la festa. I soggetti che intendono proporre iniziative integrative in occasione della festa non presentano una domanda autonoma, ma vi partecipano in qualità di partner mediante il modulo di adesione (Allegato C), che l'organizzatore allega alla propria domanda.

I progetti presentati in ciascuna linea di finanziamento devono essere coerenti con le finalità statutarie del soggetto proponente e, in caso di compartecipazione, di ciascun partner (artt. 4, comma 2, lett. a), e 7, comma 3, del Regolamento).

La concessione dei contributi non è ammessa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti/gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi. Non possono in ogni caso beneficiare di contributi i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Possono partecipare al Bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell'amministrazione finanziaria e comunale, condizione attestata mediante dichiarazione sostitutiva resa in sede di domanda e verificabile d'ufficio dal Servizio.

ART. 8 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività progettuali per le quali si richiede il contributo dovranno realizzarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2027.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal Regolamento e dal presente Bando, richiedendo ove necessario documentazione integrativa.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora tale termine decada inutilmente.

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 9 del Regolamento, saranno esclusi dalla procedura di valutazione della Commissione, e pertanto dalla ripartizione dei contributi, i soggetti le cui domande:

- a) siano pervenute oltre il termine di cui all'art. 3;
- b) non siano state trasmesse tramite PEC all'indirizzo comunedidolianova@legalmail.it, né presentate in modalità cartacea con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- c) non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- d) siano presentate da associazioni beneficiarie di contributi nel 2026 o in anni pregressi, per le quali non sia stata presentata la rendicontazione dei contributi già concessi. Qualora il contributo pregresso non sia stato rendicontato perché il relativo progetto non è stato completato, l'istanza potrà comunque essere presentata, ma il contributo per l'anno 2027 verrà revocato se la rendicontazione pregressa non sarà effettuata entro il 31 gennaio 2027.

ART. 11 – VALUTAZIONE

Le domande ammesse per ciascun ambito, a seguito della prima verifica effettuata dal Servizio, sono trasmesse alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 12 del Regolamento. I criteri del settore culturale di seguito indicati si applicano anche alle domande relative alle feste patronali e alle feste campestri.

I criteri, dettagliati anche in sub-criteri, sono i seguenti. Ai fini del criterio "Apporti di fondi al progetto" (A.3/B.3), non si terrà conto dei fondi derivanti dalla vendita di biglietti; le somme derivanti da fondi propri dell'associazione possono essere valorizzate se chiaramente esplicitate nel bilancio allegato alla domanda.

A) Settore culturale — punteggio massimo 100

Criterio	Sub-criterio	Punti
A.1 Qualità dell'iniziativa (max 70)	1) Sfera d'azione consolidata nel tessuto sociale	10
	2) Grado di innovatività e originalità	10

	3) Capacità e qualità di comunicazione promozionale e livello di diffusione	10
	4) Capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori	5
	5) Particolare rilievo per la comunità	3
	6) Valore educativo, con riferimento al mondo giovanile (15-34 anni, definizione ISTAT)	15
	7) Sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti	15
	8) Potenzialità di generare future iniziative (programmazione pluriennale)	2
A.2 Esperienza del soggetto proponente (max 10)	1 punto per anno di vita dell'associazione	10
A.3 Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale (max 20)	P = 20 × (fondi diversi dal contributo comunale / entrate totali) dell'iniziativa valutata ÷ (stesso rapporto) dell'iniziativa migliore	20

B) Settore della promozione e protezione sociale — punteggio massimo 100

Criterio	Sub-criterio	Punti
B.1 Qualità dell'iniziativa (max 85)	1) Sfera d'azione consolidata nel tessuto sociale	20
	2) Grado di innovatività e originalità	5
	3) Particolare rilievo sociale	20
	4) Valore educativo e capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori	15
	5) Elevato coinvolgimento del volontariato (maggioranza delle risorse umane impiegate)	10
	6) Capacità di esprimere effetti duraturi a favore delle fasce deboli	10
	7) Potenzialità di generare future iniziative (programmazione pluriennale)	5
B.2 Esperienza del soggetto proponente (max 10)	1 punto per anno di vita dell'associazione	10
B.3 Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale (max 5)	P = 5 × (fondi diversi dal contributo comunale / entrate totali) dell'iniziativa valutata ÷ (stesso rapporto) dell'iniziativa migliore	5

La somma dei punteggi per ciascun criterio/sub-criterio determina il punteggio finale.

Giudizio sintetico descrittivo e attribuzione del punteggio (criteri A.1 e B.1)

Giudizio	Criteri metodologici
Inesistente (0,0)	Trattazione del tutto assente del parametro oggetto di valutazione.
Gravemente insufficiente (0,2)	Trattazione gravemente lacunosa.
Insufficiente (0,4)	Trattazione con alcune lacune, non del tutto rispondente al parametro.
Mediocre (0,5)	Trattazione completa ma appena esauriente, eccessivamente scarna.
Sufficiente (0,6)	Trattazione sufficientemente completa rispetto al parametro.
Adeguato (0,7)	Trattazione più che sufficiente rispetto al parametro.
Buono (0,8)	Trattazione completa, con buona rispondenza al parametro.
Ottimo (1,0)	Trattazione del tutto aderente ed esaustiva, con puntualità e dovizia di particolari.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Di norma entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel Bando, il responsabile del servizio approva la graduatoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto.

2. La comunicazione della concessione del contributo avviene mediante pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati all'albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, e con comunicazione all'indirizzo PEC fornito in sede di domanda.

3. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione.

4. Il Responsabile del procedimento esamina il ricorso entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e alla conseguente pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata, con le modalità di cui al comma 2.

5. Il Servizio procede alla riduzione d'ufficio del contributo assegnato qualora nel piano finanziario risultino percentuali di spesa non conformi al Regolamento vigente.

6. Il contributo non può essere superiore al 90% della spesa ammissibile.

7. Il contributo può essere concesso fino al 100% della spesa ammissibile qualora diretto a soggetti senza scopo di lucro partecipati dal Comune.

8. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato. Qualora il contributo concesso sia inferiore all'importo richiesto, il soggetto beneficiario che intenda comunque accettarlo deve, entro il medesimo termine di 30 giorni: a) dichiarare di essere in grado di realizzare il progetto nei termini e con le modalità indicate nella domanda originaria; oppure b) allegare al modulo di accettazione una scheda progettuale rimodulata, che illustri le modifiche necessarie a rendere il progetto realizzabile nei limiti del contributo concesso. L'ufficio competente valuta, entro 15 giorni dal ricevimento, la coerenza della scheda rimodulata con i criteri di cui all'art. 11 e con le finalità del progetto originario. In caso di valutazione negativa, ne dà comunicazione al beneficiario assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di una nuova proposta; in mancanza, il contributo si intende non accettato.

9. I soggetti beneficiari possono richiedere un acconto del 50%, erogabile a seguito della trasmissione del materiale pubblicitario dell'evento, a condizione che calendarizzazione e programma siano conformi al progetto finanziato o modificato ai sensi dell'art. 16. Il saldo è liquidato a presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 17.

10. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

ART. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'art. 17 del Regolamento;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).

2. Il provvedimento di revoca, con richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo alla sua adozione.

3. In caso di insufficiente rendicontazione delle spese, il contributo è proporzionalmente ridotto.

ART. 14 – CONTROLLI

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

ART. 15 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari e i terzi, e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni o iniziative cui abbia concesso contributi.

2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune che, riscontrando irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, all'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

ART. 16 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il soggetto che ha presentato l'istanza deve comunicare tempestivamente, via PEC al Servizio Affari Generali, e comunque entro trenta giorni dall'inizio delle attività, le eventuali modifiche al programma di cui alla Scheda Progetto già approvato dalla Commissione, anche qualora il periodo di realizzazione fosse stato indicato in modo generico.

In caso di realizzazione parziale dell'attività, l'Amministrazione si riserva di ridurre o annullare il contributo e, in caso di anticipazioni già erogate, procede al recupero delle somme corrispondenti; il recupero può essere proporzionale se la mancata realizzazione parziale non ha compromesso natura, caratteristiche e qualità dell'attività finanziata.

Le modifiche quanti-qualitative al programma approvato possono essere oggetto di ulteriore valutazione da parte del soggetto che ha effettuato la valutazione iniziale, e si intendono approvate qualora non formalmente contestate dal Servizio entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione. Le modifiche al programma e/o al preventivo finanziario possono comportare la riduzione del contributo concesso o, nei casi più gravi, la decadenza.

ART. 17 – RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

La rendicontazione dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento e prevede la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta, comprensivo delle voci di entrata (incluse sponsorizzazioni ed eventuali contributi di terzi) e delle voci di spesa documentabili, sostenute esclusivamente per l'attività finanziata.

La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere almeno pari alla spesa ammissibile. I beneficiari devono inoltre presentare copia dei materiali promozionali prodotti, recanti la dicitura "realizzato con il contributo del Comune di Dolianova" affiancata allo stemma comunale, e indicare in sede di rendiconto eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non può superare l'ammontare dei costi rimasti a carico del beneficiario.

Le associazioni/enti beneficiari sono tenuti a fornire le principali informazioni su di sé nell'apposita sezione del sito web del Comune, impegnandosi ad aggiornarle costantemente.

Il pagamento dei documenti contabili deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, con ricevuta che riporti con evidenza la causale. Il pagamento in contanti o con modalità non tracciabili non è consentito per spese superiori a € 100,00, nel limite complessivo del 5% del contributo richiesto; in tal caso i giustificativi devono essere regolarmente quietanzati e corredati di copia del documento d'identità del beneficiario.

Ai fini della corretta rendicontazione delle entrate, i contributi pubblici o privati indicati nel preventivo finanziario devono essere inseriti, in quota parte, nel rendiconto finanziario – Entrate.

ART. 18 – NORMA DI CHIUSURA

Con il presente Bando si procede all'aggiornamento dell'Albo delle associazioni ai sensi del regolamento istitutivo dell'Albo e della Consulta delle associazioni del Comune di Dolianova, approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 14/07/2003 e integrato all'art. 7, punto 7, con Deliberazione C.C. n. 8 del 09/02/2004.

Per quanto non definito dal presente Bando, comprese le norme sulla rendicontazione delle spese e sulla liquidazione delle somme, si rinvia integralmente al Regolamento sopra citato, allegato al presente avviso.